FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI TRINITY COLLEGE LONDON ScuolaViva

I.C.'BOSCO-S.VILLA-SOMMA VES.3'

FSE POR CAMPANIA 2014 - 2020

P.zza Vittorio Emanuele III - Somma Vesuviana (NA) 80049 C.M.: NAIC8HH00C
Tel.: 081/8931075 – Cod. Fisc.: 95339930638 - Sito Web: smsangiovannibosco.edu.it
Email: naic8hh00c@istruzione.it_ naic8hh00c@pec.istruzione.it

Circolare n°14

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al D.S.G.A
Ai Genitori
Sito Web - Atti

Oggetto: **Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola delle studentesse e degli studenti dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024 n.13**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica a tutte le componenti scolastiche che sul BURC n. 53 del 25 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

Si riporta testualmente, pertanto, di detta legge regionale l'art.9, comma 1 che stabilisce:« *Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, **è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza**, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente*».

L'abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido.

Saranno, dunque, i genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli studenti a giustificare l'assenza nel Registro elettronico e a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi.

Si confida, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, nell'esercizio personale del senso di responsabilità di ciascun genitore. Pertanto, si consiglia di non far rientrare le studentesse e gli studenti a scuola in condizioni di salute non idonee con sintomatologia ancora in corso.

Tanto al fine di prevenire la diffusione di malattie, di protezione dei soggetti vulnerabili e di promozione di un ambiente sicuro, in un’ottica di benessere della comunità scolastica. Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterranno alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nella motivazione annotata nel registro elettrico.

1. Validità dell'anno scolastico per S.S.P.G

Ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 7, "Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato pari a 247 ore. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
Per questi motivi, quando il numero delle assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di elusione dell'obbligo d'istruzione, in un'ottica educativa di prevenzione, recupero, accompagnamento e sostegno, verrà inviata alla famiglia una lettera di segnalazione.
Per quanto sopra esposto, in attesa di conoscere i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della legge Regionale 13/2024, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, è da ritenersi fondamentale la presentazione al rientro dell'alunno di certificato medico attestante il periodo di malattia (dal... al...) come da indicazione fornita dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. 9050 del 16/02/2024 in tema di contrasto alla dispersione scolastica.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA Rosa Liguoro
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993